

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



## Ordinanza sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2001<sup>1</sup> sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visto l'articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;  
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>3</sup> (LM);  
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>4</sup>  
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

#### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza «regioni frontaliere» è sostituito con «zone limitrofe di Paesi confinanti».*

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>3</sup> *Negli articoli 14, 16 capoverso 1 e 17 «accordi internazionali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «trattati internazionali».*

- 1 RS 974.03
- 2 RS 974.0
- 3 RS 510.10
- 4 RS 520.1

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l'aiuto in caso di catastrofe all'estero:

- a. l'impiego e il coordinamento dei mezzi civili e militari della Confederazione;
- b. il coordinamento di detti mezzi con quelli dei Cantoni.

*Art. 2 lett. a<sup>bis</sup>, b e d*

Nella presente ordinanza, si intende per:

- |   |   |
|---|---|
| a <sup>bis</sup> . aiuto in caso di catastrofe: | prestazioni per la gestione delle catastrofi e la preparazione alle catastrofi;   |
| b. zone limitrofe di Paesi confinanti:          | zone di Paesi confinanti con la Svizzera in un raggio di circa 30 km dal confine nazionale;   |
| d. mezzi:                                       | l'insieme delle squadre di soccorso e degli specialisti a disposizione, inclusi l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, i mezzi di approvvigionamento e le prestazioni. |

*Art. 6*                      *Forme d'assistenza*

L'aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti:

- a. invio di singoli specialisti, segnatamente per compiti di accertamento e di consulenza;
- b. invio di squadre di soccorso;
- c. fornitura di mezzi di soccorso e di approvvigionamento;
- d. messa a disposizione o impiego di mezzi di trasporto e di mezzi speciali;
- e. fornitura di prestazioni finanziarie.

*Art. 6a*                      *Trattati internazionali*

<sup>1</sup> Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a in virtù dell'articolo 150a LM.

<sup>3</sup> Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero purché i crediti siano stati stanziati.

*Art. 7 cpv. 2, primo periodo**Concerne soltanto il testo tedesco**Art. 8*            *Mezzi militari*

<sup>1</sup> Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell'esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute.

<sup>3</sup> Un'operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d'intesa con il DFAE.

<sup>4</sup> Il Cdo Op decide l'equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati.

*Art. 9 cpv. 3**Abrogato**Art. 10*            *Decisione d'intervento*

<sup>1</sup> Il delegato decide gli interventi di soccorso della Confederazione in caso di catastrofe. Può chiedere presso autorità federali l'impiego dei mezzi di cui dispongono.

<sup>2</sup> Gli interventi di militari sono decisi da:

- a. il DDPS su proposta del DFAE: in caso di interventi urgenti di fino a 100 militari disarmati; il DDPS ne informa successivamente il Consiglio federale;
- b. il Consiglio federale su proposta del DDPS e del DFAE: in tutti gli altri casi.

<sup>3</sup> In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, il Cdo Op mette direttamente a disposizione del delegato i mezzi militari disponibili. Esso ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Cdo Op designa il comandante dell'aiuto militare in caso di catastrofe. Quest'ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell'intervento. Essi sono rispettivamente responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> I dipartimenti federali finanziano l'impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume inoltre le rimanenti spese accessorie relative all'intervento all'estero, segnatamente per:

- a. i trasporti di personale verso e dal luogo di intervento;
- b. l'alloggio e il vitto sul posto;
- c. il materiale supplementare.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr